



## DECRETO DEL 3 DICEMBRE 2020: LE MISURE PER IL PERIODO NATALIZIO

Il Dpcm 3 dicembre 2020 conferma buona parte delle misure già precedentemente introdotte ed introduce nuovi limiti alla circolazione, allo scopo di assicurare il contenimento del contagio pandemico nel periodo delle festività natalizie, pur con la graduazione del rischio rappresentata dalla distribuzione del territorio in tre fasce a diversa cromia (gialla, arancione, rossa), in base all'andamento dei contagi registrato nelle Regioni.

Nessuna novità per i circoli culturali, sociali e ricreativi, le cui attività rimangono sospese, unitamente a quelle complementari. Tra queste, rammentiamo le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar sociale e ristorazione) a favore dei soci, sia che l'attività sia svolta direttamente dal circolo, sia che sia stata affidata ad un "gestore" terzo.

I circoli con autorizzazione alla somministrazione al pubblico, presso locali separati da quelli dove si svolgono le attività riservate ai soli soci, potranno svolgere tale attività, ricordando, tuttavia, che questa deve rimanere secondaria e strumentale rispetto a quella di interesse generale e che il suo svolgimento è comunque subordinato alle prescrizioni (e anche i divieti) stabiliti per i vari territori in ragione del rischio di contagio registrato (le predette zone gialle, arancione o rosse).

Rimangono consentite le riunioni in sede privata anche in presenza, purché nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento interpersonale e con l'uso dei dispositivi di protezione, ma anche di queste è fortemente raccomandato lo svolgimento "in remoto"

Le misure, in vigore già dallo scorso venerdì 4 dicembre, rimarranno fino al 15 gennaio prossimo.

Ad oggi, l'unica regione "rossa" è l'Abruzzo (che però dovrebbe transitare a breve in zona arancione).

In scenario 3 (zona arancione) troviamo Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Basilicata e Calabria. Le rimanenti regioni sono in zona gialla.

Il dettaglio delle misure, come sempre, nelle tabelle così distribuite: **tabella A** , misure valide su tutto il territorio nazionale; **tabella B** misure relative alla cosiddetta “zona arancione” (scenario 3); **tabella C**, disposizioni valide nella “zona rossa” (scenario 4).

**TABELLA A – SCENARIO 2 - ZONE GIALLE (rischio da moderato ad alto) - Misure applicabili in tutto il Paese**

MISURE	TIPOLOGIA E CONTENUTO	NOTE	TERMINE FINALE DI EFFICACIA
Attività di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, palestre, piscine, centri benessere,	Confermato l'obbligo di sospensione	Resta consentita l'attività di base svolta all'aperto presso <b>centri e circoli sportivi</b> , pubblici o privati, nel rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza.	15 gennaio 2021
Attività di ristorazione, inclusi bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie	<p>Le attività possono svolgersi solo <b>dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00 con consumo al tavolo</b>, e fino a 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.</p> <p>Divieto di consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18.00.</p> <p>Obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse nel locale in contemporanea.</p>	<p>Le attività di ristorazione (ivi incluse le <u>attività delle mense e del catering</u> continuativo su base contrattuale) restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</p> <p>Consentita la <u>ristorazione con consegna a domicilio</u>, e la ristorazione con asporto, fino alle ore 24:00 e con <u>divieto di consumazione sul posto o in zone adiacenti</u></p> <p>Le disposizioni devono considerarsi applicabili anche alle <u>associazioni dotate di autorizzazione all'esercizio</u></p>	15 gennaio 2021 (salvo differenti termini indicati nelle note)

**della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico**

Ammessa la somministrazione da parte delle strutture ricettive, per i propri ospiti ma dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera

**Manifestazioni, spettacoli e attività di sale giochi**

Possibilità di svolgere le manifestazioni pubbliche in forma statica. Lo svolgimento è consentito nel rispetto: del distanziamento interpersonale di 1 metro, delle misure di contenimento e delle prescrizioni del questore.

15 gennaio 2021

**Sospensione** degli spettacoli in sale teatrali, cinematografiche e da concerto, anche all'aperto.

**Sospensione** delle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo, e casinò.

**Attività ludiche o ricreative all'aperto e accesso ai parchi**

**Obbligo** di sospensione delle attività di parchi tematici e di divertimento. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative e educative, sia al chiuso che all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare specifici protocolli di sicurezza.

15 gennaio 2021

E' confermata la possibilità di svolgere attività motoria all'aperto, anche presso i parchi, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, per l'attività sportiva, e di almeno un metro per ogni altra attività (a meno che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o persone non autosufficienti).

Corsi di Formazione	Obbligo di svolgere i corsi di formazione pubblici e privati in <b>modalità a distanza.</b>	15 gennaio 2021
Attività convegnistica e attività congressuali	<b>Obbligo</b> di sospensione per le attività svolte in presenza	Possibilità di svolgere congressi e convegni in modalità a distanza 15 gennaio 2021
Riunioni	<b>Raccomandazione</b> di svolgere le <u>riunioni private</u> in modalità a distanza	Le riunioni assembleari e degli organi di amministrazione e controllo delle associazioni affiliate possono, quindi, svolgersi in presenza <b>nel rispetto delle misure contenute nei protocolli anti-contagio.</b> Ne è fortemente raccomandato lo svolgimento a distanza (collegamento da remoto), richiamando, laddove tale modalità non sia prevista o sia vietata dallo statuto, l'art. 73 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020  Nel pubblico, obbligo di connessione da remoto, salvo motivate ragioni 15 gennaio 2021

<b>Strutture ricettive</b>	<b>Consentite</b> nel rispetto del distanziamento di sicurezza e dei protocolli/linee guida regionali di sicurezza anti-contagio	I protocolli o linee guida delle Regioni devono, in ogni caso, provvedere circa: 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 4) l'accesso dei fornitori esterni; 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.	15 gennaio 2021
<b>Smart working</b>	<b>Raccomandazione al massimo utilizzo</b> del lavoro agile anche da parte dei datori di lavoro privati.	Disposizione valevole per tutte le attività che non siano oggetto di misure di sospensione.	15 gennaio 2021
<b>Mostre, musei e altri istituti e luoghi di cultura</b>	Confermata la <b>sospensione</b> , salvo si tratti di <b>biblioteche e archivi</b> : i relativi servizi sono offerti su prenotazione e nel rispetto delle misure di contenimento		15 gennaio 2021
<b>Eventi e competizioni sportive</b>	<b>Obbligo</b> di sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, sia al chiuso che all'aperto.	Consentiti gli eventi e le competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, a porte chiuse, presso gli impianti sportivi, ovvero	15 gennaio 2021

all'aperto in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli.

### Sport di contatto

**Divieto** di svolgere gli sport di contatto individuati nell'apposito decreto del Ministro dello sport, fermo restando quanto previsto per le competizioni e gli eventi sportivi di interesse nazionale.

15 gennaio 2021

**Sospensione** dell'attività sportiva dilettantistica di base, dell'attività formativa di avviamento agli sport di contatto nonché tutte di tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche di carattere ludico amatoriale.

### Feste

**Divieto** di svolgere feste in tutti i luoghi, al chiuso e all'aperto.

15 gennaio 2021

### Attività commerciali al dettaglio

**Obbligo** di assicurare la distanza di almeno un metro, di dilazionare gli ingressi e di attenersi ai contenuti di protocolli o linee guida.

L'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00 e fino al 6 gennaio prossimo

**Raccomandazione** di applicare le misure cui all'all. 11 al Dpcm.

**Obbligo** di chiusura, nei giorni festivi e prefestivi, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, e strutture simili

Sono esentati: farmacie, le parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole.

15 gennaio 2021 (salvo differente termine indicato nelle note)

**Restrizioni orarie alla circolazione (cosiddetto "coprifuoco")**

**Divieto** di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo e, nella notte del Capodanno, dalle ore 22.00 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1° gennaio

**Raccomandazione**, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo:

- per motivi di salute
- per esigenze lavorative, di studio;
- per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire dei servizi che non sono oggetto di sospensione.

Sono consentiti, nelle ore vietate, esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Occorre munirsi di autocertificazione.

15 gennaio 2021 (salvo differente termine indicato in nota)

**Spostamenti**

E' fortemente **raccomandato** di non ricevere, presso le abitazioni private, persone diverse dai conviventi, se non per esigenze lavorative o situazioni di urgenza e necessità.

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore ai 37.5° C) hanno l'obbligo di rimanere nel domicilio e contattare il medico curante.

Sull'intero territorio nazionale rimane confermato l'**obbligo** di mantenere la distanza di

E' prevista la possibilità di chiusura al pubblico, per tutta la giornata o per determinate fasce orarie, di strade e centri urbani dove si possa creare

15 gennaio 2021

	<p>sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.</p> <p>Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative ovvero per motivi di salute o situazioni di necessità</p> <p>Divieto di ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p>	<p>assembramento, consentendo in ogni caso l'accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.</p> <p>Consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; vietato spostarsi verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma</p> <p>Consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; vietato spostarsi verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma o in altro Comune</p>	<p>Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021</p> <p>25 e 26 dicembre 2020, 1° gennaio 2021</p>
<b>Mezzi di trasporto</b>	<b>Obbligo</b> di dimezzare la capienza a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.		15 gennaio 2021
<b>Utilizzo di dispositivi di protezione individuali</b>	<p><b>Obbligo</b> di avere con sé i DPI e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantito il distanziamento da persone non conviventi.</p> <p><b>Raccomandazione</b> di utilizzare i DPI delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.</p>	<p>L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico ed igiene costante e accurata delle mani) e vige in tutte le occasioni in cui non è possibile garantire il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro.</p> <p>Non soggetti all'obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i bambini al di sotto dei 6 anni;</li> <li>- i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;</li> <li>- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.</li> </ul>	15 gennaio 2021

**TABELLA B – ZONE ARANCIONE (rischio alto)** - (si applicano in aggiunta a quelle previste nello SCENARIO 2 se, dalle Regioni, non siano previste misure ancora più rigorose di quelle stabilite sul territorio nazionale per il rischio moderato)

MISURE	TIPOLOGIA E CONTENUTO	NOTE	TERMINE FINALE DI EFFICACIA
Spostamenti	<b>Divieto</b> di spostamenti regionali e divieto di uscita dal comune di residenza.	Consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, esercizio o frequenza della didattica in presenza	15 gennaio 2021
		Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Consentito il transito dei territori “arancione”, se necessario a raggiungere territori a minore restrizione  Il transito sui territori oggetto del divieto di spostamento resta consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni.	
	<b>Divieto</b> di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione.	Consentiti per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune.  Ricorso alle dichiarazioni sostitutive per gli spostamenti vietati, individuando le condizioni di necessità.	

Attività di ristorazione, nonché bar, pub, gelaterie e pasticcerie	<b>Obbligo</b> di sospensione.	<p>Consentite le <u>attività delle mense e del catering</u> continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli volti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p>Consentita la <u>ristorazione con consegna a domicilio</u> nel rispetto delle norme igienico-sanitari e la ristorazione con asporto, fino alle ore 22:00 con <u>divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze</u></p> <p>Le disposizioni sono applicabili anche alle <u>associazioni dotate di autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico</u></p>	15 gennaio 2021
--	--------------------------------	---	-----------------

**TABELLA C – ZONA ROSSA (rischio molto alto) - (si applicano in aggiunta a quelle previste nelle zone gialla e arancione se, dalle Regioni, non siano previste misure ancora più rigorose di quelle stabilite per i rischi moderato e alto)**

MISURE	TIPOLOGIA E CONTENUTO	NOTE	TERMINE FINALE DI EFFICACIA
Attività commerciali	<b>Obbligo</b> di sospensione delle attività commerciali al dettaglio e dei mercati.	Non è prevista la sospensione della attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'all. 23 al Dpcm, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.	15 gennaio 2021

	<p>Restano consentite unicamente le attività dei mercati dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.</p> <p>Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.</p>
<p><b>Attività motoria</b></p>	<p>E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di DPI.</p> <p>E' consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.</p>
<p><b>Attività inerenti i servizi alla persona</b></p>	<p><b>Sospensione</b> delle attività diverse da quelle elencate nell'allegato 24</p>

15 gennaio 2021

15 gennaio 2021

Roma  
07/12/2020